

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI MOTOCICLI ED e-BIKE IN
ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000**

ID 2930

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1.	RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA.....	4
2.	GLOSSARIO.....	4
3.	OGGETTO	6
4.	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	6
4.1.	Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli	7
4.1.1.	Lotto 1 – Sub Lotto 1.1 Scooter medi endotermici.....	7
4.1.2.	Lotto 1 – Sub Lotto 1.2 Scooter elettrici (≤ 4 kW).....	8
4.1.3.	Lotto 1 – Sub Lotto 1.3 Scooter elettrici (≥ 5 kW ≤ 11 kW).....	9
4.1.4.	Lotto 2 - Motoveicoli medi endotermici	10
4.1.5.	Lotto 3 – e-Bike.....	11
4.2.	Gamma colori	13
5.	OPZIONI DI PRODOTTO E RICHIESTE SPECIALI.....	14
5.1.	Opzioni di prodotto e richieste speciali	14
5.2.	Opzioni di prodotto: Predisposizione radio ricetrasmittente per Forze di Polizia	14
5.3.	Clausola di Codificazione NATO	14
5.4.	Listino Optional del Fornitore e accessori	15
6.	FASE DI PREORDINE	15
a)	Richiesta di Confronto Tecnico	15
b)	Verifica Tecnica	16
c)	Accettazione da parte dell'Amministrazione ed emissione dell'Ordinativo di Fornitura	17
7.	AVVIO ALL'ESECUZIONE	17
8.	SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA.....	17
8.1.	Servizio ricezione chiamate.....	17
8.2.	Servizio di trasporto e consegna	18
8.3.	Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento.....	22
8.4.	Rete di Assistenza.....	22
8.5.	Soccorso stradale	23
8.6.	Pacchetto di assistenza in garanzia (ad esclusione del Lotto 3)	24
9.	VERIFICA DEI PRODOTTI	24
9.1.	Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni).....	24
9.2.	Collaudo del prototipo	24
9.3.	Verifica di conformità in fase di consegna	26
10.	VERIFICHE ISPETTIVE	27
11.	ONERI.....	28

12.	ALLEGATI	28
------------	-----------------------	-----------

1. RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

La Convenzione Motoveicoli ed e-bike in acquisto, nasce con l'obiettivo di:

- definire aspetti essenziali e omogenei come: livelli di servizio, reti di assistenza, opzioni di prodotto, descrizioni degli allestimenti, ecc.

La gara per la fornitura di motoveicoli ed e-bike:

- si articola in 3 lotti merceologici, basati sulla tipologia di veicolo: scooter, motoveicolo, e-bike
- il lotto "Scooter" è a sua volta articolato in 3 sub-lotti, basati sulla tipologia di alimentazione: endotermica ed elettrica e per quest'ultima, in classe di potenza (kW)
- prevede una quota minima per ogni sub-lotto del lotto 1, lasciando l'eccedenza di massimale «in comune» tra i tre sub-lotti la quale potrà essere distribuita in base agli ordini ricevuti, come meglio previsto nel Disciplinare di gara;
- rende possibile allestire i veicoli sulla base delle esigenze specifiche della tipologia di Amministrazione.

La Convenzione ha durata di 18 mesi, con eventuale proroga di 6 mesi in costanza di massimale.

2. GLOSSARIO

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.

Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo il veicolo.

Amministrazione Contraente (anche "ordinante"): le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

Veicolo (anche "motoveicolo" o "scooter" o "e-bike"): il bene oggetto della convenzione, avente le caratteristiche tecniche descritte nel presente Capitolato.

Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione degli interventi in garanzia

Conducente: la persona fisica che utilizza il veicolo.

Convenzione: la Convenzione che verrà stipulata dalla Consip S.p.A. con il Fornitore di ciascun Lotto/Sub-Lotto.

Data di accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo/verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura o, per le Amministrazioni che lo prevedono, la data di firma di accettazione del Responsabile dell'Esecuzione.

Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà la relativa Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).

Ordinativo di Fornitura (anche "Ordine d'acquisto"): il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di approvvigionarsi del prodotto/servizio oggetto della fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi;

Prodotto: il veicolo in configurazione base, allestita, o personalizzata, le Opzioni di Prodotto e tutti gli altri servizi connessi ed accessori relativi alla Fornitura;

Prodotto in configurazione base: il veicolo avente le caratteristiche minime obbligatorie riportate nel par. 4.1 – Caratteristiche tecniche - che il Fornitore deve fornire sull'intero territorio nazionale alle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.

3. OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di Motoveicoli ed e-bike nonché la prestazione dei Servizi inclusi e delle Opzioni previste.

Il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Ciascun veicolo oggetto della fornitura deve:

- a) possedere le caratteristiche strutturali di cui alle schede tecniche relative a ciascun Lotto/Sub-Lotto riportate nel par. 4.1 - "Caratteristiche Tecniche Minime ed Obbligatorie dei veicoli";
- b) possedere gli Equipaggiamenti minimi e obbligatori, riportati nel par. 4.1 - "Caratteristiche Tecniche Minime ed Obbligatorie dei veicoli";

Tutti i veicoli e le Opzioni di Prodotto oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, come prescritto nel Regolamento (CE) n 661/2009 e nel Regolamento UNECE-ONU n 10; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Per la definizione della cilindrata verrà considerata la cilindrata effettiva del motore in centimetri cubici (cc), come risultanti dalla documentazione a comprova (cfr. Disciplinare di gara) e non le motorizzazioni indicate dalla casa costruttrice con le quali è comunemente denominato il modello.

I veicoli dovranno altresì essere conformi alle caratteristiche previste nel presente Capitolato.

I veicoli che soddisfano tutte le disposizioni/prescrizioni di cui al presente paragrafo costituiscono i "*veicoli in configurazione base*".

Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, i veicoli in configurazione base devono essere personalizzabili con una o più Opzioni di Prodotto di cui al par. 5.

L'eventuale utilizzo di marchi commerciali all'interno della documentazione di gara non è in alcun modo vincolante nell'identificazione di apparati o dispositivi, ma costituisce mera rappresentazione delle caratteristiche funzionali che, in analogia, gli stessi apparati o dispositivi offerti devono rispettare.

4.1. Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli

I veicoli oggetto di ciascun Lotto/Sub-Lotto sono i seguenti:

Numero Lotto	Numero Sub-Lotto	Oggetto del Lotto
1	1.1	Scooter medi endotermici
	1.2	Scooter elettrici ($\leq 4\text{kW}$)
	1.3	Scooter elettrici ($\geq 5\text{kW} \leq 11\text{kW}$)
2	-----	Motoveicoli medi endotermici
3	-----	e-Bike

Si riportano nelle seguenti tabelle l'elenco delle **caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie** riferibili ad ogni distinto veicolo oggetto di offerta in termini di Caratteristiche minime strutturali nonché di Equipaggiamenti minimi ed obbligatori.

4.1.1. Lotto 1 – Sub Lotto 1.1 Scooter medi endotermici

Caratteristiche Tecniche	Unità	Caratteristiche minime
Tipologia motociclo		Scooter
Cilindrata	cc	$\geq 275 \leq 400$
Potenza	kW	≥ 19
Motore		Quattro tempi con raffreddamento a liquido
Avviamento		Elettrico
Tipo di alimentazione		Ad iniezione
Cambio		Automatico con variatore
Freni		Impianto frenante dotato di: <ul style="list-style-type: none"> - freni a disco anteriore e posteriore - ABS
Ruote	ln	Anteriore: $\geq 15''$; Posteriore: $\geq 13''$
Peso in ordine di marcia	kg	≤ 240
Lunghezza	mm	$\geq 2100 \leq 2300$
Larghezza (esclusi bauletti; compresi specchietti)	mm	≤ 1000
Altezza sella peso a vuoto	mm	$\geq 740 \leq 820$
Posti	n	Omologato per 2 posti
Capacità serbatoio	lt	≥ 11
Equipaggiamenti minimi obbligatori		
Parabrezza alto		
Controllo elettronico della trazione		
Fari anteriori LED		
Specchietti retrovisori, destro e sinistro		
Almeno una presa usb		
<p>N. 1 bauletto centrale posteriore completo di relativo supporto per l'installazione, realizzato in materiale termo-plastico, avente le seguenti dotazioni e caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schienale morbido; - verniciatura, eventualmente limitata al solo "cover", dello stesso colore della carenatura del motociclo; - serratura provvista di nottolino azionabile, preferibilmente, con la stessa chiave utilizzata per l'avviamento del motore endotermico; 		
Cavalletto centrale e laterale		

Telo in tessuto impermeabile antigraffio, di dimensioni tali da garantire la copertura completa del motoveicolo
Borsa porta attrezzi
Kit sistema riparazione e gonfiaggio pneumatico
Giubbotto fluorescente

4.1.2. Lotto 1 – Sub Lotto 1.2 Scooter elettrici (≤ 4 kW)

Caratteristiche Tecniche	Unità	Caratteristiche minime
Tipologia motociclo		Scooter elettrico a due ruote
Potenza nominale continua del motore	kW	≤ 4 kW
Categoria di omologazione		L1e
Trazione		Elettrica con motore integrato nel mozzo o centrale
Batteria		Rimovibile
Autonomia (WMTC Classe 1)	km	≥ 65
Tipo di caricabatterie		Presa a parete 220 V CA
Modalità di guida		Almeno due
Interasse	mm	≥ 1300
Freni		Anteriore: a disco Posteriore: a disco o a tamburo
Ruote	In	Min 10"
Peso (senza batteria)	kg	≤ 100
Lunghezza	mm	1650 - 1900
Altezza sella	mm	≤ 800
Posti	n	2
Equipaggiamenti minimi obbligatori		
Fari anteriori LED		
Specchietti retrovisori destro e sinistro		
N. 1 bauletto centrale posteriore da almeno 30 Litri completo di relativo supporto per l'installazione, realizzato in materiale termo-plastico.		
Cavalletto centrale		
Telo in tessuto impermeabile antigraffio, di dimensioni tali da garantire la copertura completa del motoveicolo		
Caricabatteria con connettore alla presa domestica tipo Schuko		
Kit sistema riparazione e gonfiaggio pneumatico		

Giubbotto fluorescente

4.1.3. Lotto 1 – Sub Lotto 1.3 Scooter elettrici ($\geq 5 \text{ kW} \leq 11 \text{ kW}$)

Caratteristiche Tecniche	Unità	Caratteristiche minime
Tipologia motociclo		Scooter elettrico a due ruote
Potenza nominale continua del motore	kW	$\geq 5 \text{ kW} \leq 11 \text{ kW}$
Categoria di omologazione		L3e
Trazione		Elettrica con motore integrato nel mozzo o centrale
Batteria		Fissa o Rimovibile
Capacità batteria	kWh	$\geq 3,5$
Autonomia (WMTC Classe 1)		$\geq 110 \text{ km}$
Tipo di caricabatterie		Presa a parete 220 V CA
Modalità di guida		Almeno due
Interasse	mm	≥ 1300
Freni		Anteriore: a disco Posteriore: a disco
Ruote	ln	Min 13"
Peso (senza batteria)	kg	≤ 135
Lunghezza	mm	1650 - 1900
Altezza sella	mm	≤ 810
Posti	n	2
Equipaggiamenti minimi obbligatori		
Cupolino o Parabrezza		
Fari anteriori LED		
Specchietti retrovisori, destro e sinistro		
N. 1 bauletto centrale posteriore da almeno 30l completo di relativo supporto per l'installazione, realizzato in materiale termo-plastico.		
Cavalletto centrale		
Caricabatteria con connettore alla presa domestica tipo Schuko		
Telo in tessuto impermeabile antigraffio, di dimensioni tali da garantire la copertura completa del motoveicolo		

Kit sistema riparazione e gonfiaggio pneumatico
Giubbotto fluorescente

4.1.4. Lotto 2 - Motoveicoli medi endotermici


Caratteristiche Tecniche	Unità	Caratteristiche minime
Tipologia motociclo		Enduro Stradale
Cilindrata	cc	$\geq 790 \leq 950$
Potenza	kW	$\geq 56 \leq 88$
Avviamento		Elettrico
Tipo di alimentazione		Ad iniezione
Cambio		≥ 6 marce
Freni		Impianto frenante dotato di: <ul style="list-style-type: none"> - Doppio disco anteriore; - Monodisco posteriore - ABS
Ruote	ln	$\geq 17''$
Peso in ordine di marcia	kg	≤ 240
Lunghezza	mm	$\geq 2100 \leq 2320$
Larghezza (esclusi bauletti; compresi specchietti)	mm	≤ 1000
Altezza sella	mm	$\geq 810 \leq 865$
Posti	n	Omologato per 2 posti
Capacità serbatoio	lt	≥ 15
Equipaggiamenti minimi obbligatori		
Controllo elettronico della trazione		
Parabrezza alto ovvero regolabile in altezza		
Specchietti retrovisori, destro e sinistro		
Paramani completi di eventuali staffe di protezione, destro e sinistro		
Manopole riscaldate		
Sistema antifurto immobilizer con chiave codificata		
Cavalletto centrale		
Cavalletto laterale munito di un dispositivo di sicurezza che inibisca l'avviamento accidentale del motociclo con cavalletto abbassato		
Interruttore di sicurezza per lo spegnimento del motore		
Paracolpi motore/barre ovvero sistema equivalente di protezione del motore, in acciaio o in alternativa di altro materiale con caratteristiche equivalenti, in grado di preservare il motore stesso da piccoli incidenti e da urti accidentali		

Telo in tessuto impermeabile antigraffio, di dimensioni tali da garantire la copertura completa del motoveicolo
Borsa porta attrezzi
Kit sistema riparazione e gonfiaggio pneumatico
Giubbotto fluorescente

4.1.5. Lotto 3 – e-Bike

Le biciclette a pedalata assistita elettricamente dovranno essere conformi all'art. 223 e all'art. 224 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada, al Regolamento EU n. 168/2013, alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (cd Direttiva macchine) e s.m.i., alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (cd Bassa Tensione) e alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (cd Compatibilità elettromagnetica), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e, preferibilmente, alle seguenti norme tecniche:

- UNI EN 15194 (Biciclette alimentate elettricamente - Requisiti di sicurezza e metodi di prova);
- UNI EN ISO 11243 (Cicli - Portapacchi per biciclette - Requisiti e metodi di prova)
- UNI EN ISO 4210, parti 1-9, requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI													
 <p>Telaio</p>	<p>Telaio MTB “hard tail” in lega di alluminio, con le seguenti misure/geometrie principali in mm (tolleranza +/- 10 mm)</p> <table><tr><th>Mis.</th><th>A (Reach)</th><th>D (lunghezza seat tube)</th><th>C (lunghezza top tube)</th></tr><tr><td>M</td><td>425</td><td>440</td><td>605</td></tr><tr><td>L</td><td>430</td><td>480</td><td>610</td></tr></table>	Mis.	A (Reach)	D (lunghezza seat tube)	C (lunghezza top tube)	M	425	440	605	L	430	480	610
Mis.	A (Reach)	D (lunghezza seat tube)	C (lunghezza top tube)										
M	425	440	605										
L	430	480	610										
Ruote	<ul style="list-style-type: none">- Cerchi da “29” in lega di alluminio con almeno 28 raggi;<ul style="list-style-type: none">o Anteriore: almeno 110mm x 15mmo Posteriore: 135mm QR o 148mm x 12mm- Camere d'aria e pneumatici di misura non inferiore a 2,20”;- Battistrada con tassellatura idonea all'utilizzo strade sterrate												
Freni	Freni anteriori e posteriori a disco (diametro min. 160mm) azionati tramite sistema idraulico												
Cambio	Monocorona anteriore con deragliatore posteriore ad azionamento manuale, dotato di cassetta pignoni con almeno n. 10 (dieci) velocità												
Ammortizzatori	Forcella anteriore ammortizzata, con escursione minima di 110 mm												
Sella	Sellino con taglio/zona centrale anatomico, avente copertura in pelle ovvero altro materiale di caratteristiche equivalenti ed imbottitura morbida; regolazione altezza del reggisella mediante bloccaggio rapido.												
Pedali	Pedali “flat” in lega di alluminio ovvero altri materiali aventi caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche equivalenti, dotati, sui fianchetti di ciascun pedale, di dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla.												
Motore Elettrico	<p>Sincrono dotato di rotore a magneti permanenti senza spazzole, installato sul movimento centrale della bicicletta stessa, in corrispondenza dei pedali, ed avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- tensione nominale di alimentazione non inferiore a 36 V,- potenza nominale non maggiore di 250 W,- coppia massima non inferiore a 70 Nm.												

Pacco Batteria	Estraibile, a tenuta stagna, integrata nel tubo diagonale del telaio della bicicletta, ed avente le seguenti caratteristiche: tensione nominale non inferiore a 36 V energia accumulabile non inferiore a 500 Wh.
Equipaggiamenti minimi obbligatori	
Dispositivo elettronico caricabatteria in grado di effettuare la ricarica tramite rete elettrica alternata monofase avente le seguenti caratteristiche: tensione nominale 230 V e frequenza nominale 50 Hz e lunghezza cavi non inferiore a 1,5 m.	Cavalletto laterale montato sul carro posteriore del telaio
Parafanghi ruota anteriore e posteriore.	Campanello montato sul manubrio
Fanale anteriore con sorgente luminosa a tecnologia LED a luce bianca o gialla (min. 500 lumens).	n. 1 interruttore o pulsante elettrico di comando, da collocare sul manubrio della bicicletta, che consenta l'accensione e lo spegnimento delle luci anteriori e posteriori, salvo il caso in cui le funzioni di comando siano implementate sul display. Si evidenzia che l'accensione delle luci potrà anche essere di tipo automatico.
Cavo con lucchetto in acciaio a spirale con doppia chiave, di colore nero, avente una lunghezza non inferiore a 150 cm.	Portapacchi posteriore avente una capacità portante massima non inferiore a 16 kg.
1 telo in tessuto antigraffio, di dimensioni tali da garantire la copertura completa della bicicletta stessa.	Luce di posizione posteriore a LED di colore rosso.
Dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa.	Porta borraccia in alluminio e borraccia avente una capacità non inferiore a 500 ml.
1 giubbotto o bretelle retroriflettente	3 leve per lo smontaggio dei copertoni.
1 camera d'aria di ricambio.	1 pompa a mano per il gonfiaggio delle ruote, con pressione massima non inferiore a 5,0 bar.
1 bomboletta spray per la lubrificazione della trasmissione e del cambio	1 doppia borsa posteriore a ponte in tessuto impermeabile di colore nero, agganciata al portapacchi posteriore con possibilità di sgancio rapido con capacità non inferiore a 14 l. Si segnala che le borse dovranno essere caratterizzate dal logo dell'Amministrazione secondo schemi, font e colori che verranno indicati

4.2. Gamma colori

Oltre alla vernice della carrozzeria in colori d'istituto eventualmente scelta dall'Amministrazione:

- I veicoli dei Lotto 1 e Lotto 2 dovranno essere disponibili in almeno un colore di serie del Fornitore (pastello, metallizzato o micalizzato, o equivalenti);
- i veicoli del Lotto 3 (e-Bike) dovranno essere disponibili in colore bianco (pastello, metallizzato o micalizzato, o equivalenti).

Si precisa che la richiesta di “Vernice della carrozzeria in colori di istituto” è un’Opzione di Prodotto a pagamento, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

Altri colori pastello e/o colori metallizzati e/o micalizzati potranno essere offerti come opzioni a pagamento eventualmente riconducibili a quanto indicato al listino *Optional Standard* del Fornitore di cui al par. 5.4 del presente Documento, se disponibili.

5. OPZIONI DI PRODOTTO E RICHIESTE SPECIALI

5.1. Opzioni di prodotto e richieste speciali

Per tutti i lotti ove è previsto, l’Amministrazione potrà ordinare uno o più degli equipaggiamenti indicati al par. 5 del presente Capitolato, qualora questi non siano incompatibili con eventuali allestimenti scelti. In tale ipotesi l’Amministrazione Contraente dovrà richiedere tali componenti nell’Ordinativo di Fornitura e il relativo importo sarà quello risultante dall’Offerta economica.

Le parti/componenti degli equipaggiamenti sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolato

Le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore opzioni di prodotto o allestimenti specifici diversi da quelli previsti nel presente Documento.

Il Fornitore, previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni. Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente nella fase di preordine. Il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all’ordine stesso.

5.2. Opzioni di prodotto: Predisposizione radio ricetrasmittente per Forze di Polizia

Per il Lotto 2, la predisposizione radio è inclusa nell’allestimento “Colori d’Istituto” e descritta al par. 1.1.2 dell’Allegato A “Caratteristiche degli Allestimenti”, composta da un kit standard di installazione per motocicli atta ad allocare uno tra i sistemi radio indicati e in uso presso le forze di Polizia (par. 3 dell’Allegato A “Allestimenti”).

In fase preliminare d’ordine, l’Amministrazione dovrà comunicare i dettagli tecnici della radio ricetrasmittente in base a quanto descritto al paragrafo 6 del presente Documento.

Per gli altri lotti/Sub-Lotti la predisposizione radio non è prevista.

5.3. Clausola di Codificazione NATO

Qualora l’Amministrazione Contraente ne faccia espressa richiesta, il Fornitore si impegnerà a inserire tutti i dati necessari per l’identificazione di ogni prodotto oggetto della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso nel sistema informatico denominato SIAC al fine di ottenere la codificazione NATO.

L’iter di codificazione che il Fornitore dovrà seguire è regolato dalla clausola *standard* di codificazione pubblicata, unitamente alla normativa in vigore e alla procedura per l’accesso al sistema informatico SIAC, sul sito *internet*: <https://www.siac.difesa.it>.

La codificazione necessaria è quella riferita al solo prodotto di cui all'Ordinativo di Fornitura, anche nei casi in cui risultassero già codificati i singoli componenti di quest'ultimo.

L'Amministrazione Contraente dovrà richiedere espressamente la codificazione nell'Ordinativo di Fornitura e l'importo che la medesima dovrà corrispondere sarà pari a € 200,00 IVA esclusa.

5.4. Listino Optional del Fornitore e accessori

Le Amministrazioni potranno richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, *optional* o accessori aggiuntivi previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in Convenzione per ogni Veicolo e alle eventuali Opzioni di prodotto disponibili.

Resta in capo all'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

L'inserimento degli *optional* e degli accessori saranno oggetto di quotazione in fase preliminare di ordine, in base alle disposizioni riportate al Paragrafo 6 "Fase di Pre-Ordine" e, pertanto, preventivamente concordato con le Amministrazioni Contraenti.

6. FASE DI PREORDINE

Attività preliminari e propedeutiche all'erogazione della fornitura

Nel presente paragrafo sono dettagliatamente disciplinate le varie fasi preliminari e propedeutiche all'erogazione della fornitura di tutti i lotti e, segnatamente:

- a) l'invio, da parte dell'Amministrazione Contraente, di una "Richiesta di Confronto Tecnico" (di seguito, "Richiesta") sull'Ordine da emettere e sulla configurazione degli Allestimenti da richiedere;
- b) la verifica degli aspetti tecnici, effettuata dal Fornitore (di seguito "Verifica tecnica"), di cui il Fornitore redigerà un'apposita relazione;
- c) la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione Contraente e del Fornitore della relazione di accettazione della Richiesta da allegare all'Ordinativo di Fornitura (Accettazione)

a) Richiesta di Confronto Tecnico

La Richiesta di Confronto Tecnico sull'oggetto dell'Ordinativo di Fornitura è il documento mediante il quale l'Amministrazione Contraente richiede al Fornitore di verificare la fattibilità e la compatibilità tecnica degli Allestimenti, equipaggiamenti e/o personalizzazioni richiesti in relazione ai veicoli di cui intende approvvigionarsi.

Il modello di Richiesta sarà messo a disposizione dalla Consip.

La Richiesta deve essere inoltrata via e-mail all'indirizzo indicato dal Fornitore. Nella Richiesta in questione, che non vincola in alcun modo l'Amministrazione Contraente ad emettere l'Ordinativo di Fornitura, dovranno necessariamente essere contenute le seguenti informazioni:

1. *tipologia di Veicoli ordinati;*
2. *quantità dei Veicoli ordinati;*
3. *caratteristiche e dettagli eventualmente diversi da quelli di cui all'Allegato A al Capitolato relativi a:*

- i. allestimenti;*
- ii. opzioni di Prodotto;*
- iii. opzioni di Servizio;*
- iv. eventuali altre personalizzazioni e/o optional della casa costruttrice;*
- v. eventuali richieste speciali*
- vi. con precisa indicazione dei Veicoli a cui fanno riferimento nonché dell'indicazione delle caratteristiche richieste diverse rispetto all'Allegato A al presente Capitolato;*
- vii. Il nome del Referente dell'Amministrazione per eventuali delucidazioni sugli allestimenti e/o personalizzazioni richieste.*

Si indicano di seguito alcuni esempi di informazioni da indicare nella Richiesta:

- posizionamento di prodotti/dispositivi previsti e/o richiesti;
- specifiche tecniche che possono impattare la progettazione dell'allestimento complessivo del Veicolo, quali ad esempio:
- le specifiche tecniche relative al tipo di radio ricetrasmittente da predisporre;
- la posizione specifica dei dispositivi luminosi.

b) Verifica Tecnica

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di cui alla lettera precedente, il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la Verifica Tecnica della quale dovrà redigere una relazione da inoltrare all'Amministrazione entro il medesimo termine. In caso di richiesta di verifica tecnica durante il mese di agosto, i tempi surrichiamati saranno prorogati di ulteriori 5 giorni lavorativi.

Nella relazione in questione, il Fornitore:

- Nel caso in cui dalla Verifica non siano emerse criticità, manifesterà all'Amministrazione Contraente l'accettazione della Richiesta mediante la sottoscrizione della relazione di accettazione con esito positivo predisposta dal medesimo. L'Amministrazione accetterà i contenuti della relazione di accettazione, sottoscrivendola a sua volta;
- Nel caso cui invece dalla Verifica siano emerse criticità, il Fornitore inoltrerà all'Amministrazione Contraente la relazione di mancata accettazione della Richiesta, nella quale dovranno essere indicate le proprie puntuali e motivate osservazioni relative alla mancata compatibilità tecnica e/o economica di quanto richiesto dall'Amministrazione Contraente e proposte eventuali soluzioni volte al raggiungimento di un accordo sul contenuto dell'Ordinativo di Fornitura.

Gli esiti della Verifica Tecnica contenuti nella relazione di mancata accettazione di cui sopra saranno oggetto di valutazione da parte del referente dell'Amministrazione Contraente, il quale provvederà eventualmente a redigere una nuova Richiesta che tenga conto delle osservazioni formulate dal Fornitore. A fronte della Richiesta modificata dell'Amministrazione, il Fornitore procederà ad effettuare una nuova Verifica tecnica entro 7 giorni lavorativi dalla relativa ricezione inoltrando, nel medesimo termine la relazione di accettazione/di mancata accettazione della nuova Richiesta.

L'Amministrazione comunicherà a Consip l'eventuale mancato rispetto dei termini predetti per l'inoltro della relazione da parte del Fornitore il quale, in tale ipotesi, potrà incorrere nell'applicazione delle penali previste nella Convenzione.

Le attività di analisi eseguite dal Fornitore per lo svolgimento della Verifica Tecnica e della predisposizione della relazione non comportano l'erogazione di alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione.

La Verifica Tecnica sarà prevista solo in caso di allestimenti complessi o di personalizzazioni per i quali è necessario il confronto con le amministrazioni per la dislocazione degli equipaggiamenti. In caso di veicoli di base o che non richiedano particolari personalizzazioni, l'Amministrazione dovrà comunque allegare all'ordinativo il modulo di Richiesta indicando la mancata necessità di un Confronto tecnico. In caso di ordinativi per il quale è già stata esperita la procedura e che non si differenziano nelle specifiche di allestimento, sarà sufficiente allegare la relazione di verifica tecnica già inviata e accettata tra le parti, indicando la sua applicabilità al nuovo ordinativo.

c) Accettazione da parte dell'Amministrazione ed emissione dell'Ordinativo di Fornitura

L'Amministrazione accetta e approva le relazioni di cui alla precedente lett. b) mediante la sottoscrizione delle medesime. L'Amministrazione Contraente potrà emettere l'Ordinativo di Fornitura secondo quanto indicato nel presente Capitolato solo successivamente alla predetta sottoscrizione, allegando all'Ordinativo medesimo la relazione afferente alla Verifica Tecnica precedentemente accettata.

Nell'Ordinativo di Fornitura verranno riportate le stesse informazioni contenute nella relazione già accettata dalle parti e, pertanto, l'Ordinativo conterrà le stesse quantità e descrizioni: (i) dei Veicoli; (ii) degli allestimenti; (iii) degli eventuali prodotti e/o servizi a pagamento *diversi da quelli di cui all'Allegato A del Capitolato tecnico* richiesti dall'Amministrazione e accettati dal Fornitore nelle fasi preliminari già citate.

La Relazione, sottoscritta dalle parti, costituirà parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura.

7. AVVIO ALL'ESECUZIONE

Entro 30 giorni dall'irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura (di cui all'art 3, comma 12 delle Condizioni generali), il Fornitore è tenuto a dare avvio all'esecuzione dell'ordinativo, fornendo all'Amministrazione entro lo stesso termine documentazione idonea a comprovare l'avvenuto avvio dell'esecuzione (es. copia dell'inoltro dell'ordine verso la fase di produzione dei veicoli tramite i propri sistemi di gestione interna, via e-mail, , ecc.).

8. SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei veicoli e quindi sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo del veicolo in configurazione base.

8.1. Servizio ricezione chiamate

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro 7 giorni solari dalla stipula della Convenzione, un "Servizio ricezione chiamate" per tutto il periodo di attivazione della Convenzione che funzioni da centro di ricezione delle chiamate relative alla gestione della Convenzione e/o alle richieste di informazioni

relativamente agli Ordinativi di Fornitura (es. richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna, richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne, ecc.).

L'orario di ricezione delle chiamate è dalle ore 8:30 alle ore 17:30 per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi.

Le chiamate effettuate successivamente alle 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Servizio ricezione chiamate disporrà di un numero telefonico (verde o telefonia nazionale) ed una *e-mail* dedicati.

8.2. Servizio di trasporto e consegna

Il Fornitore dovrà consegnare il/i veicolo/i presso il/i luogo/luoghi di consegna indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura che potrà essere, eventualmente, anche il concessionario di zona.

Il servizio di consegna dei veicoli e delle relative Opzioni di Prodotto si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

L'esecuzione della consegna di un Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto più di un veicolo può avvenire anche mediante consegne ripartite.

La **consegna** dei veicoli di tutti i lotti, intesa come approntamento alla "Verifica di conformità in fase di consegna" di cui al par.9.3 del presente Documento, deve avvenire entro e non oltre il termine indicato nella seguente tabella, da intendere come **giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

	Tempo massimo di consegna (gg)
Sub-Lotto 1.1	210
Sub-Lotto 1.2	180
Sub-Lotto 1.3	180
Lotto 2	210
Lotto 3	150

L'Amministrazione in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura deve specificare se la "Verifica di conformità in fase di consegna" dovrà essere effettuata prima della consegna e presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del Fornitore (entrambi dislocati sul territorio italiano) ovvero a seguito della/contestualmente alla consegna e nel luogo specificato dall'Amministrazione o in diverso luogo concordato con il Fornitore.

Nella comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore indicherà anche la data prevista per la consegna dei veicoli.

I predetti **tempi massimi di consegna** (o di approntamento prototipo/consegna finale) potranno essere prorogati in maniera cumulabile come riportato di seguito:

- 15 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la verifica di conformità includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1);

- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la verifica di conformità includa il mese di agosto;
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura preveda veicoli con allestimento "colori d'istituto", o predisposizione radio;
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura preveda la "Codifica NATO": di cui al par. 5.3 e comunque, in caso di richiesta di "allestimenti/ricieste speciali" o personalizzazioni particolarmente complesse, i giorni di consegna potranno essere prorogati e pertanto una nuova data di consegna dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

I tempi massimi di consegna sopra stabiliti sono validi fino al raggiungimento del seguente **numero massimo** di Veicoli che il Fornitore è tenuto a consegnare nello stesso mese:

	Quantità Mensile (unità)
Sub-Lotto 1.1	40
Sub-Lotto 1.2	40
Sub-Lotto 1.3	40
Lotto 2	40
Lotto 3	35

Se il numero di consegne complessive dovesse **eccedere i predetti limiti mensili**, al momento della ricezione degli Ordinativi successivi il Fornitore potrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente Documento e indicare una nuova data prevista di consegna in funzione di tali limiti. Il Fornitore potrà smaltire le consegne progressivamente seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni ordinanti. Tali limiti si applicano alle consegne anche in caso di prototipo.

Il Fornitore dovrà inviare una comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente relativa alla **disponibilità dei Veicoli** ordinati con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo rispetto alla data di disponibilità dei medesimi. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire la verifica di conformità in fase di consegna (rif. par. 9.3) presso la sede o uno stabilimento del Fornitore.

A seguito della comunicazione scritta ricevuta, l'Amministrazione Contraente concorderà con il Fornitore la data di consegna o di effettuazione della Verifica di conformità alla consegna. Terminate con esito positivo le fasi di Verifica, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al presente paragrafo, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, lo stesso dovrà

immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista. Qualora questa dovesse superare la seconda decade del mese di novembre dell'anno in cui è prevista la consegna, sarà necessaria l'approvazione dell'Amministrazione. Entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

L'amministrazione potrà richiedere l'approntamento di un **prototipo** anche in caso di ordine di un solo veicolo ma, per ordinativi inferiori a 10 veicoli, il Fornitore ha la facoltà di rifiutare. In ogni caso, in fase di ordine le parti potranno accordarsi per la realizzazione di un prototipo in linea con le esigenze dell'Amministrazione anche per quantitativi inferiori.

Per prototipo si intende un primo esemplare, ovvero il modello originale con le caratteristiche delle realizzazioni successive (es. livree, dispositivi, equipaggiamenti, ecc.) e rappresenta un momento di confronto per il *fine tuning* del veicolo allestito. Pertanto, ogni prototipo oggetto del relativo Ordinativo potrà differenziarsi dagli altri ordinati da altre Amministrazioni durante la durata della Convenzione.

Per il Lotti 1 e 2, il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per il collaudo nel termine massimo di **180 giorni solari** dalla data di emissione dell'Ordinativo. Al termine del collaudo del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i Veicoli oggetto dell'Ordinativo nel termine di **150 giorni solari** dalla data in cui l'Amministrazione comunica e/o conferma il luogo/i luoghi di consegna. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per Veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l'approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l'approntamento di un ulteriore prototipo.

Per i veicoli del **Lotto 3, i tempi sono di 150 giorni (approntamento prototipo) e 120 giorni solari (consegna).**

In ogni caso, in fase di ordine le parti potranno accordarsi per la realizzazione di un prototipo in linea con le esigenze dell'Amministrazione anche per quantitativi inferiori.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito **verbale di consegna** con la sottoscrizione del quale l'Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi (rif. verifica di conformità).

Fintanto che i veicoli rimarranno presso il Fornitore, questi si impegna a ricoverarli e custodirli nei propri locali, senza alcun compenso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni solari dalla data di esito positivo della verifica di conformità. Scaduto tale termine, l'Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore, per il ricovero e la custodia nei propri locali dei suddetti veicoli, un importo pari ad Euro 9,00=(nove/00) per ogni ulteriore giorno di permanenza del veicolo, salvo che il Fornitore non rinunci espressamente alla corresponsione di tale importo.

Per i Lotti 1 e 2, i sopra citati documenti, eventualmente insieme all'elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza, i tempari per le riparazioni del Fornitore e il catalogo per le parti di ricambio, potranno essere forniti anche su supporto informatico o altra soluzione da concordare tra le parti (es. accesso web dedicato).

La documentazione sopra indicata potrà anche essere consegnata presso la sede dell'Amministrazione specificata nell'Ordinativo di Fornitura.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall'Amministrazione all'atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita "scheda rilevamento danni/mancanze" che sarà sottoscritta dall'Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.

Resta inteso che l'accettazione del prodotto da parte dell'Amministrazione, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Per tutti i Lotti, il veicolo si intende "**accettato**" dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- ha superato con esito positivo la verifica di conformità in fase di consegna (cfr. par. 9.3).

Per i Lotti 1 e 2:

- è presente un livello minimo di carburante/ricarica tale da garantire l'autonomia fino al primo punto/colonnina di rifornimento.
- è munito di immatricolazione (se richiesta in fase di Ordinativo di Fornitura), e di ogni altro documento necessario alla circolazione o all'immatricolazione (se esclusa in fase di ordinativo), previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;

Nel caso in cui la verifica di conformità sia stata svolta prima della consegna, la data di accettazione della Fornitura corrisponderà alla data di sottoscrizione del verbale di accettazione redatto in fase di consegna (cfr. par. 9.3 del presente Documento). Nel caso alla consegna l'Amministrazione rilevi danni/mancanze secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.3, l'accettazione del veicolo avverrà solo a seguito della rimozione dei medesimi. In tale ipotesi, dunque, il verbale di verifica di conformità con esito positivo costituisce solo il documento che attesta l'esito positivo delle verifiche condotte sul Prodotto ordinato e idoneo a far decorrere, dalla data della sua sottoscrizione, il termine di 30 giorni/diverso termine concordato per la consegna, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 9.2 e 9.3.

Nel caso in cui la verifica di conformità sia svolta contestualmente o successivamente alla consegna, in caso di esito positivo della verifica, il relativo verbale equivale al verbale di accettazione e la data di sottoscrizione del medesimo, ove contestuale, costituisce Data di accettazione della fornitura.

Per le Amministrazioni che lo prevedono, la data di firma di accettazione del Responsabile del Procedimento (o dell'Esecuzione, se nominato) corrisponde alla Data di accettazione della Fornitura. Tale data potrà risultare successiva alla data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità, se effettuato da un incaricato dell'Amministrazione prima della consegna, ma non oltre il termine di 30 giorni solari. Tale scelta dovrà essere indicata al momento dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura e in ogni caso, i servizi connessi alla fase di esecuzione (es. garanzia, manutenzione) non potranno avere decorrenza antecedente tale data di accettazione.

In entrambe le ipotesi, nel caso in cui la verifica di conformità abbia esito negativo si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 9.3.

In ogni caso la Data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi occulti relativi alla

fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 giorni dalla scoperta stessa.

8.3. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. (cd. "*garanzia legale*"), in base alla quale le Amministrazioni Contraenti avranno diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso.

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile ai veicoli, agli equipaggiamenti aggiuntivi e alle Opzioni di Prodotto per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione, per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La suddetta garanzia dovrà essere fornita qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità del veicolo a seguito di intervento su chiamata e in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione.

Tali interventi dovranno essere prestati in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa alle Amministrazioni e ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

8.4. Rete di Assistenza

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza presso i quali i veicoli potranno fruire di qualsiasi intervento (in garanzia o di manutenzione a pagamento) si renda necessario.

Per i Lotti 1 e 2, il Fornitore è tenuto a garantire almeno un centro in ciascuna Regione, con presenza nel territorio provinciale almeno nelle città di Milano, Napoli, Cagliari, Palermo, Roma e Torino.

Per il Lotto 3 l'assistenza e parti di ricambio saranno erogati su indicazione del Fornitore, a fronte della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

In caso di mancato rispetto delle caratteristiche dei centri di servizio, Consip si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione.

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico *e-mail* e, comunque, dare supporto agli utilizzatori dei veicoli oggetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie e/o convenzionate, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione del veicolo.

Il Veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio, dal quale risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Resta in capo all'Amministrazione la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di manutenzione ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

8.5. Soccorso stradale

Per tutta la durata della garanzia legale di cui al precedente paragrafo 8.3, eventualmente estesa, con l'eccezione del Lotto 3 (e-Bike), il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno della settimana (anche festivo), che comprenda almeno le seguenti prestazioni da svolgersi gratuitamente:

- il trasporto/servizio di traino dal punto di fermo del Veicolo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria (sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, il traino e gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di servizio ove i veicoli possano essere riparati;
- di piccoli interventi risolutivi in loco.

Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali o assenza carburante/ricarica. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza, il Veicolo dovrà essere ricoverato presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria. La stessa Amministrazione provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare il Veicolo presso i Centri di servizio indicati dalla Società aggiudicataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore dalla ricezione della chiamata effettuata dal Conducente, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato.

Al conducente del veicolo potrà essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione ma è, in ogni caso, escluso qualsiasi pagamento da parte del conducente, anche a titolo di semplice anticipazione o cauzione, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti o indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano

essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo.

Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.

Il ritardo o la mancata prestazione del servizio alle condizioni sopra indicate comporterà l'applicazione delle relative penali previste nella Convenzione oltre che il riaddebito per le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

8.6. Pacchetto di assistenza in garanzia (ad esclusione del Lotto 3)

Per i Sub-Lotti 1.1, 1.2 e 1.3 nonché per il Lotto 2 è prevista la possibilità di **estendere la garanzia**, prolungando il periodo di copertura della garanzia di 12 o 24 mesi in aggiunta ai 2 anni previsti di legge.

Sub-Lotti 1.1, 1.2 e 1.3 nonché per il lotto 2	
Estensione della Garanzia fino a tre anni (2 + 1)	Rif. par. 8.3
Estensione della Garanzia fino a quattro anni (2 + 2)	

9. VERIFICA DEI PRODOTTI

9.1. Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni)

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di inviare presso il Fornitore, propri incaricati per verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del presente Capitolato.

9.2. Collaudo del prototipo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo il prototipo eventualmente richiesto e approntato dal Fornitore; il collaudo sarà eseguito presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano.

L'Amministrazione procederà, per i Lotti 1 e 2, a:

a) Verificare e acquisire la seguente documentazione:

- i. certificato di omologazione del veicolo base;
- ii. se applicabile, certificato di omologazione del veicolo allestito o, in alternativa, Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi l'immatricolazione e la circolazione sul territorio nazionale o, in alternativa Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e/o un documento (es. verbale) rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi la circolazione sul territorio nazionale;
- iii. certificato di compatibilità elettromagnetica, rilasciato dallo stesso Fornitore o da Ente accreditato, attestante la compatibilità elettromagnetica tra i dispositivi elettrici ed elettronici propri del veicolo e quelli dell'allestimento specifico su di esso installato.

- iv. documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
- v. eventuali pubblicazioni tecniche a corredo.

b) Esame Generale

Effettuare un esame generale volto ad accertare che il Veicolo corrisponda alle caratteristiche del presente Capitolato e sia completo di accessori e dotazioni. Tale esame sarà svolto mediante controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del Veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento degli apparati telematici/predisposizioni, il loro funzionamento abbinato al Veicolo.

c) Verifica dell'allestimento (se applicabile)

Il veicolo potrà essere sottoposto:

- alla pesatura per la verifica della portata;
- alle prove fonometriche per la verifica di sonorità della sirena.

d) Prove su strada

Il prototipo potrà essere provato su strade urbane ed extraurbane per un massimo di 30 km.

L'Amministrazione potrà sostituire i conduttori del Fornitore con i propri membri.

In caso di richiesta di prototipo per i veicoli del Lotto 3, esso dovrà essere munito della documentazione relativa alle certificazioni di cui al precedente par 4.1.5.

A seguito del collaudo del prototipo, verrà redatto un verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo prototipo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo).

In caso di esito positivo del collaudo, dalla data del verbale di collaudo decorreranno i termini per la consegna della fornitura (cfr. par. 8.2).

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo del prototipo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Qualora anche la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo della terza verifica di conformità (collaudo), l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

9.3. Verifica di conformità in fase di consegna

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione (Verifica di conformità) ciascun veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione contraente o assegnataria) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Relativamente a ciascun veicolo, l'Amministrazione procederà, a verificare e acquisire la documentazione di omologazione, se applicabile.

Per i Lotti 1 e 2:

- i. certificato di omologazione, o di conformità del veicolo base a quello sottoposto a collaudo (se prevista la fase di prototipo);
- ii. se applicabile, certificato di omologazione del veicolo allestito o, in alternativa, Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi l'immatricolazione e la circolazione sul territorio nazionale o, in alternativa Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e/o un documento (es. verbale) rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi la circolazione sul territorio nazionale;
- iii. una dichiarazione esplicita nella quale si affermi che i veicoli presentati al collaudo di consegna, identificati ciascuno mediante il proprio numero di telaio, sono del tutto uguali all'esemplare omologato o, se applicabile, per il quale sia stato presentato il documento (verbale) rilasciato da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.;
- iv. documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
- v. certificato in cui lo stesso Fornitore dichiara di aver realizzato l'allestimento specifico dei veicoli a perfetta regola d'arte;
- vi. se non già acquisito precedentemente, un certificato, rilasciato dallo stesso Fornitore o da Ente accreditato, attestante la compatibilità elettromagnetica tra i dispositivi elettrici ed elettronici propri dei veicoli e quelli dell'allestimento specifico su di essi installato;
- vii. eventuali pubblicazioni tecniche a corredo.

Per i Lotti 1 e 2, il veicolo dovrà essere consegnato munito di almeno una copia del libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo), della documentazione di bordo e del manuale di istruzione per il personale di guida (se richiesto). Per il Lotto 2, se richiesto, dovrà essere consegnato anche il manuale operativo (d'officina), condiviso con la casa costruttrice del motoveicolo, in cui viene descritta dettagliatamente l'operazione di passaggio da analogico a digitale e viceversa.

I veicoli del Lotto 3 dovranno essere consegnati muniti della documentazione relativa alle certificazioni di cui al precedente par 4.1.5.

Ogni veicolo oggetto di consegna, inoltre, potrà essere sottoposto alle verifiche di cui al paragrafo 9.2, quali:

- lett. b) “Esame generale”;
- lett. c) “Verifica dell’allestimento”;
- lett. d) “Prova su strada”;

Tutte gli oneri relativi alle verifiche di cui sopra, così come quelli di collaudo al par. 9.2 sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall’Amministrazione per i collaudi stessi. Anche in questo caso, eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

A seguito del verifica di conformità alla consegna dei veicoli, verrà redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la “Data di ordine”, la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell’avvenuta consegna (se contestuale alla Verifica), il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero dei Veicoli e delle eventuali Opzioni oggetto dell’Ordinativo.

In caso di esito positivo della Verifica, la data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità in fase di consegna è da considerarsi Data di accettazione della fornitura, come indicato al precedente paragrafo 9.2.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell’Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi e occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla scoperta stessa.

In caso di esito negativo della Verifica, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l’Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l’avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli, comunque, necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Qualora anche la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale.

In caso di esito negativo della terza verifica di conformità (collaudo), l’Amministrazione Contraente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall’Amministrazione per i collaudi stessi.

10. VERIFICHE ISPETTIVE

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni, durante l’efficacia dei Contratti di fornitura, di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, sull’adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato Tecnico, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore, fino agli importi massimi previsti nel Disciplinare di Gara e nella Convenzione.

Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato Tecnico.

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel presente Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore e l’Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Il Fornitore è tenuto a consegnare, all’organismo di ispezione indicato dalla Consip S.p.A., le informazioni necessarie all’espletamento dell’attività di controllo. Il Fornitore è tenuto inoltre a consentire il libero accesso alle proprie strutture o mezzi, quando questo sia necessario per l’espletamento delle attività di cui sopra.

11. ONERI

Sono a carico dell’Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative all’eventuale immatricolazione dei veicoli (incluse le imposte regionali e/o provinciali), alla tassa di possesso, alle coperture assicurative ed a tutte le altre tasse e imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura e il contributo PFU ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

Sono invece a carico del Fornitore le spese di “Messa su Strada”.

12. ALLEGATI

Allegato A – Caratteristiche degli Allestimenti

Allegato B – Schema verifiche ispettive